

Regolamento didattico - parte normativa
del Corso di Laurea triennale in SCIENZE PSICOLOGICHE
(Classe L-24 - Scienze e tecniche psicologiche)
“PSYCHOLOGICAL STUDIES”

Emanato con DR Rep. n. 471/2018

Prot. n 108199/1/3 del 13.07.2018

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso di studio

Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di conoscenze di base certificate dal conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Il corso di studi è a numero programmato, per cui l'immatricolazione è subordinata al superamento di un test che funge da garante per la verifica della preparazione iniziale richiesta per l'accesso.

Qualora lo studente non superi al test selettivo obbligatorio il punteggio soglia, registrerà debiti formativi nelle discipline specifiche interessate. Tali debiti determinano degli Obblighi Formativi Aggiuntivi che dovranno essere colmati entro il primo anno di corso. Per l'assolvimento degli OFA il Dipartimento dà specifiche indicazioni all'inizio di ogni nuovo anno accademico.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del corso di studio. Piani di studio individuali

Il piano didattico del Corso di studio non prevede l'articolazione in curricula.

In sede di presentazione del Piano di Studio individuale lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste dai singoli gruppi di scelta del piano didattico con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico è allegato al Regolamento didattico – parte didattica. L'impianto del corso prevede lezioni frontali ed esercitazioni, anche in modalità e-learning, attività seminariali, laboratori e attività di tirocinio. A ciascuna attività formativa è attribuito il numero di CFU corrispondenti all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore di impegno da parte dello studente, di cui 5 ore circa per le lezioni frontali e mediamente 20 ore dedicate allo studio individuale. La lingua di insegnamento è prevalentemente l'italiano. Possono essere previsti, di anno in anno, corsi di insegnamento in lingua inglese, anche sulla base di specifici programmi internazionali, approvati dai competenti organi didattici.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

Gli insegnamenti non prevedono l'obbligo di frequenza, anche se essa è fortemente consigliata, in particolare per le attività di laboratorio che sono previste da alcuni corsi di insegnamento. Le propedeuticità sono definite tenendo conto degli insegnamenti di base e dei settori scientifico disciplinari degli insegnamenti del corso. Esse sono approvate dalla competente struttura didattica, rese note con il piano di studio e riportate nei programmi degli insegnamenti. Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei vincoli determinano l'annullamento d'ufficio dell'esame sostenuto.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato al Regolamento didattico – parte didattica prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità. Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) e la possibilità di effettuare prove intermedie sono stabilite nel programma dell'insegnamento.

I programmi degli insegnamenti sono consultabili al seguente indirizzo: <http://www.unibg.it/scienzeumane.sociali>

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può inserire nel piano di studi attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo (insegnamenti, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocini, progetti, tesi, attività di studio individuale e di autoapprendimento). Per l'acquisizione dei relativi crediti è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. Il piano didattico indica un insieme di attività già dichiarate coerenti dalla struttura didattica. La proposta di attività diverse da quelle suggerite sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Corso di studio.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati. Qualora effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in corsi di studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute, fino ad un massimo di 12 cfu, competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi: a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia; b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università ha concorso. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia

coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il Corso di studio, prevede lo svolgimento, con le procedure stabilite dal Regolamento tirocini, del tirocinio formativo o di orientamento finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione.

Art. 11 Esami soprannumerari

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio. Gli esami soprannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del corso potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU ai fini del calcolo della media di laurea.

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale consiste in un breve elaborato scritto sotto la guida di un docente relatore e verterà su un argomento circoscritto, teorico, metodologico o applicativo, oppure una lettura critica e contestualizzata di un testo rilevante o di alcuni articoli di letteratura scientifica nazionale ed internazionale. I criteri per la valutazione della prova finale saranno: adeguate capacità di contestualizzare e di lettura critica di uno specifico argomento o di un testo; uso di una terminologia scientifica adeguata, padronanza dell'impostazione e redazione di un testo scritto. Vengono organizzati periodici laboratori metodologici, coordinati da docenti del Corso di studio per orientare gli studenti nella stesura della prova finale, inerenti le procedure amministrative, la relazione con il docente relatore, la ricerca bibliografica, l'uso di strumenti tecnologici (es. banche dati bibliografiche), le tecniche di scrittura. Per tutto ciò che attiene alla prova finale, alle sue caratteristiche e alle modalità di svolgimento si rinvia al Regolamento prove finali/Tesi deliberato dal Dipartimento.

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 14.07.2015 e 13.10.2015 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.